



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUGLIELMI DANTE (id FSI 104581)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 agosto 2015 veniva riferito dal collaboratore dell'arbitro principale del “26° Festival di Porto San Giorgio” Zermian Federico (A.N.) che durante l'ultimo turno di gioco si era presentata la necessita di sgombrare la sala analisi a causa del troppo rumore lì generato, udito chiaramente fin nella sala di gioco. Alla richiesta dello stesso Zermian di liberare la sala, tutti gli spettatori uscivano ad eccezione di due. Uno di questi era GUGLIELMI DANTE che urlando rispondeva: “*come cazzo ti permetti?*” e manifestava il rifiuto di abbandonare la sala, calmandosi poi all'arrivo dell'organizzatore Montalbini attirato dalle urla.

L'altro collaboratore dell'arbitro principale, Giorgio Perrone (A.N.) aggiungeva poi che GUGLIELMI DANTE aveva più volte manifestato la propria insofferenza verso i continui inviti del team arbitrale ad un corretto utilizzo dei bagni maschili e femminili. Il tesserato aveva commentato ripetutamente sostenendo che non si potesse “*rompere le palle alla gente in questo modo*” e con espressioni quali “*ma state scherzando? Qui si paga ben 65 Euro*”, continuando poi ad utilizzare i bagni femminili.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che “*le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI*”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che “*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*”.

Nel caso di specie, pare evidente che la condotta tenuta dal tesserato GUGLIELMI DANTE risulta in contrasto con una ordinata e civile convivenza sportiva.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GUGLIELMI DANTE.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano